



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 215

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 13 febbraio 2024

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 3^a (Affari esteri e difesa):

Plenaria Pag. 6

2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria » 16

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 20

Plenaria (pomeridiana) ()*

Plenaria (notturna) ()*

2^a - Giustizia:

Plenaria » 22

3^a - Affari esteri e difesa:

Plenaria » 25

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 215° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 febbraio 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	38
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)</i>	»	41
<i>Plenaria</i>	»	41
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	47
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i>	»	59
<i>Plenaria</i>	»	59
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88)</i>	»	95
<i>Plenaria</i>	»	95
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30)</i>	»	100

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	101
<i>Comitato I. Regime degli atti</i>	»	105

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Plenaria</i>	»	106
---------------------------	---	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 13 febbraio 2024

Plenaria

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 R.G.N.R. – 777/22 RG GIP pendente innanzi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 dicembre 2023 e proseguito nella seduta del 16 gennaio 2024.

Viene ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento il senatore RENZI (*IV-C-RE*), che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito agli aspetti connessi al documento in titolo.

Congedato il senatore Renzi, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3^a (Affari esteri e difesa)

Martedì 13 febbraio 2024

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

indi del Vice Presidente della 3^a Commissione
MENIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Wanda Ferro e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 8 febbraio.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.18.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando come tale emendamento sia stato predisposto per cercare di ovviare, in qualche misura, alla più che opportuna preoccupazione che l'allestimento di strutture di accoglienza in Albania generi una probabile

violazione dei diritti fondamentali di soggetti fragili quali risultano essere i migranti.

Il senatore MARTON (*M5S*) domanda di aggiungere la propria firma alla suddetta proposta modificativa, chiedendosi, inoltre, quali opzioni alternative il Governo abbia approntato rispetto al mero salvataggio in mare dei profughi.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, posti ai voti, l'emendamento 3.18 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.19.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), sottolineando come detto emendamento cerchi di superare una ulteriore criticità del provvedimento, che esclude una precisa categoria di persone vulnerabili dal trattamento di base in materia di diritti dei migranti.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 3.19, annunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore MARTON (*M5S*), pur essendo consapevole di trovarsi nella sede della dichiarazione di voto, reitera al Governo il quesito volto a chiarire come effettivamente saranno realizzate le strutture di accoglienza, anche, ad esempio, per garantire uno status adeguato alle persone più deboli, come le donne incinte e i soggetti bisognosi di cure urgenti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.19 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.20.

Il senatore CATALDI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che, con l'emendamento in esame, si richiamano i principi di altre fonti normative che è preferibile esplicitare formalmente per sollecitare un diverso approccio al tema dell'immigrazione. A suo avviso, infatti, se si identifica il migrante come una minaccia per la collettività, si fomentano l'odio e il disprezzo e ciò è in contrasto con i valori di un Paese democratico.

Posto ai voti, l'emendamento 3.20 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.21.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) precisa che con la proposta in esame si intende evitare il trasferimento delle persone che abbiano presentato domanda di protezione internazionale o richiesta di asilo, in attesa

che queste siano valutate, anche per evitare che poi debbano essere riportate in Italia, qualora fosse riconosciuto il loro diritto di ricevere accoglienza.

Il senatore MARTON (*M5S*) fa presente che la proposta emendativa in titolo, paradossalmente, mira a realizzare quanto già affermato, in varie sedi, da diversi rappresentanti del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.21 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.22.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) richiamando le considerazioni espresse con riferimento all'emendamento 3.21, volto a evitare irragionevoli spostamenti di persone, con costi inutili e rischi che queste patiscano trattamenti lesivi dei loro diritti fondamentali.

Il senatore MARTON (*M5S*) ribadisce le proprie perplessità sul testo che si vuole emendare con la proposta in argomento, sottolineando come l'Esecutivo non abbia previsto le varie situazioni che possono verificarsi laddove i soggetti interessati, dopo lo scadere dei diciotto mesi di permanenza, abbandonino il CPR.

Posto ai voti, l'emendamento 3.22 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.23.

Il senatore MARTON (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, ribadendo quanto già affermato in precedenza, e lamentando, in particolare, l'assenza, da parte del Governo, di un approccio complessivo sulle varie opzioni che possono avverarsi laddove i menzionati soggetti dovessero abbandonare i siti predisposti in Albania.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 3.23, che, a suo avviso, costituisce una proposta del tutto condivisibile e accoglibile da parte del Governo, concretandosi in una richiesta che racchiude il minimo della protezione internazionale dei migranti.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo in merito a tale emendamento, tiene a precisare che esso si limita a garantire il rispetto della normativa internazionale *standard* in materia.

Posto ai voti, l'emendamento 3.23 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.24. e 3.25.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto gli emendamenti 3.24 e 3.25, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.26 il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), il quale annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame e sui successivi, fino all'emendamento 3.29, di analogo tenore, volti a garantire che le famiglie, o le donne in stato di gravidanza, con figli minorenni siano condotti nella medesima struttura. Esprime sgomento, infatti, davanti alla prospettiva che si intenda risolvere il problema dei flussi migratori nascondendolo all'opinione pubblica, attraverso la realizzazione di strutture di detenzione in un altro Paese e per di più dividendo i nuclei familiari.

Il senatore MARTON (*M5S*), in sede di dichiarazione di voto, mette in risalto come la *ratio* dell'emendamento in questione risieda nel puro buon senso che chiede a tutti di rispettare un basilare senso di umanità nel trattamento delle persone che fuggono essenzialmente da guerre o catastrofi naturali.

Posto ai voti, l'emendamento 3.26 viene respinto.

L'emendamento 3.27 risulta pertanto assorbito.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.28.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile che si possa pensare di dividere i nuclei familiari, magari con figli piccoli. Soprattutto da una maggioranza che richiama tra i propri valori la tutela della maternità e della responsabilità genitoriale ci si attenderebbe un approccio differente. Al contrario, nel provvedimento sono inserite misure disumane, che contrastano con i principi del rispetto della dignità della persona. Chiede di sottoscrivere l'emendamento, sul quale annuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 3.28. Si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Valente, ritenendo inconcepibile la prospettiva di dividere le madri dai propri figli. Peraltro, il Governo dovrebbe tenere conto della necessità, in tal caso, di attivare le procedure previste per i minori non accompagnati, con aggravio di spese, nomina di un tutore e verifica del ricongiungimento familiare. Auspica, quindi, un ripensamento del Governo, ritenendo che, nella predisposizione della norma, non si sia tenuto conto di tutte le questioni che le istituzioni e le autorità locali affrontano quotidianamente per la gestione dei flussi migratori.

Posto ai voti, l'emendamento 3.28 è respinto.

L'emendamento 3.29 risulta, pertanto, assorbito.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.30.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), evidenziando il *vulnus* giuridico di carattere generale che risiede alla base di questo accordo con l'Albania, ovvero il fatto che, in un'ultima analisi, risultino del tutto indifferenti, per il Governo, le conseguenze che possono insorgere dalla possibile fuoriuscita degli ospiti dalle strutture di accoglienza. In tale frangente, costoro sarebbero facile oggetto di mira da parte delle reti malavitose che, notoriamente, condizionano la vita di questo Paese.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*), dichiarando il voto della propria parte politica, ribadisce come tale emendamento, come, del resto, i precedenti, non abbia natura ostruzionistica, bensì sia volto a garantire i diritti basilari che vengono assicurati ai rifugiati quando arrivano in Italia.

Il senatore MARTON (*M5S*), in sede di dichiarazione di voto, richiama l'attenzione dei commissari sull'evenienza, per niente peregrina, già ampiamente sottolineata da altri colleghi, dei migranti che lasciano i centri di accoglienza e sono suscettibili di diventare facile preda delle organizzazioni criminali albanesi.

Posto ai voti, l'emendamento 3.30 è respinto.

È, quindi, messo in votazione l'emendamento 3.31, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.32.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), il quale precisa che la proposta in esame è volta a garantire ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea, l'accesso alle strutture realizzate in Albania, che si stanno sempre più configurando come «lager», prigionie a cielo aperto, essendo negati diritti come quelli che si chiedeva fossero riconosciuti con gli emendamenti precedenti, che la maggioranza ha respinto. Ritene che sia pericoloso spersonalizzare i migranti, privandoli dei loro diritti, come purtroppo è già successo in una recente e drammatica fase storica.

Il senatore MARTON (*M5S*), paventa il rischio che gli *hotspot* e il CPR in Albania si tramutino, di fatto, in veri e propri centri di detenzione.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) esprime il più che fondato timore che l'accesso di parlamentari nei siti albanesi risulti, effettivamente, di difficile attuazione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.32 è respinto.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 3.33.

Interviene in dichiarazione di voto, il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), il quale tiene a precisare l'esatto significato del termine *lager*, testé evocato dal collega Magni, che equivale a « luogo di stoccaggio ». Nel caso di specie, sarebbe prioritario definire l'oggetto proprio del paventato « stoccaggio », il che non risulta molto chiaramente dalle enunciazioni normative desumibili dal provvedimento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 3.33 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.34.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), secondo cui, soprattutto in un Paese come l'Albania, non è propriamente auspicabile replicare, di fatto, « zone di frontiera o di transito ».

Posto ai voti, l'emendamento 3.34 viene respinto.

È, quindi, posto ai voti l'emendamento 3.35, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.36.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*), la quale precisa che l'emendamento in esame, come gli altri presentati dalla sua parte politica, sono volti a garantire che le strutture che saranno realizzate in Albania siano dotate di locali e servizi idonei all'accoglienza dei migranti, secondo gli *standard* igienico-sanitari internazionali, tanto più che, essendo stati respinti gli emendamenti precedenti, è molto probabile che vi saranno condotte anche donne in stato di gravidanza.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 3.36 e annuncia il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 3.36 è respinto.

È quindi, posto, ai voti l'emendamento 3.37, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 3.38 e 3.39, sostanzialmente identici.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice VALENTE (*PD-IDP*), la quale ritiene inopportuno definire « trattenuto » il migrante trasferito nei centri per il rimpatrio albanesi, prima ancora che sia valutato il suo diritto all'asilo o alla protezione internazionale. Sarebbe pertanto preferibile indicarlo come « soggetto condotto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), del Protocollo ». A suo avviso, nella predisposizione dei testi legislativi è anche importante utilizzare un linguaggio rispettoso della cultura giuridica italiana.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.38 e 3.39 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.40.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice VALENTE (*PD-IDP*), la quale annuncia un voto favorevole, richiamandosi alle considerazioni svolte sull'emendamento 3.38.

Posto ai voti, l'emendamento 3.40 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.41 e 3.42.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore CATALDI (*M5S*), il quale auspica la soppressione del comma 6 dell'articolo 3, in quanto attribuisce al responsabile italiano, in casi eccezionali, la decisione di trasferire in Italia il soggetto trattenuto in territorio albanese. Si tratta, tuttavia, di una previsione eccessivamente generica, che sconfinava nell'arbitrarietà.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.41 e 3.42 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.43.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore DELRIO (*PD-IDP*) specificando che, con tale proposta, si intende, per quanto possibile, ovviare all'estrema genericità della norma proposta dal Governo, genericità assai pericolosa, in quanto suscettibile di causare confusione nell'applicazione delle norme.

Posto ai voti, l'emendamento 3.43 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.44.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che, quando per legge sono disposte deroghe o eccezioni, nella norma devono essere precisati – e a volte persino indicati tassativamente – i requisiti che le giustificano.

Nel caso in esame, invece, è lo stesso funzionario italiano, in base al proprio buonsenso, a dover valutare se vi siano le condizioni di eccezionalità per applicare la deroga. Inoltre, non è chiaro se tale eccezione costituirà un *unicum* o invece potrà valere come precedente.

Posto ai voti, l'emendamento 3.44 viene respinto.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) per annunciare che i componenti del proprio Gruppo non potranno più partecipare ai lavori delle Commissioni riunite, perché impegnati in una concomitante riunione del Gruppo medesimo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Posto ai voti, l'emendamento 3.45 viene respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.46 e 3.47 risultano respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.48.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MARTON (*M5S*), chiedendo quale legislazione nazionale debba essere applicata laddove si verificano problematiche o incidenti di qualsivoglia tipologia in capo agli ospiti delle strutture ubicate in Albania.

Il sottosegretario Wanda FERRO, nel sottolineare che la questione è stata affrontata in occasione dell'audizione dell'ambasciatore italiano in Albania, precisa che, nel caso ipotizzato, la competenza spetterebbe all'amministrazione che si occupa della realizzazione della struttura.

Posto ai voti, l'emendamento 3.48 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.49.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) formula considerazioni critiche sulla previsione della possibilità di derogare, nella stipula o esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche dei contratti o delle convenzioni di appalto per lavori, servizi o forniture, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Auspica, quindi, che vi sia una rigorosa osservanza del principio di legalità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.49 è respinto.

L'emendamento 3.50, in assenza dei proponenti, decade.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.51 e 3.52.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene necessario che si applichino le leggi italiane, senza alcuna deroga.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che la possibilità di derogare alle disposizioni di legge vigenti in Italia non consentirebbe di garantire un livello uniforme dell'accoglienza, in violazione del principio di uguaglianza.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.51 e 3.52 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.53.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene in dichiarazione di voto, precisando che, essendo stati respinti gli emendamenti precedenti, con la proposta in esame si stabiliscono quanto meno dei limiti alle possibilità di deroga.

Posto ai voti, l'emendamento 3.53 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.54.

Interviene in dichiarazione di voto su tale emendamento il senatore MARTON (*M5S*), esprimendo il favore del proprio Gruppo in merito a tale proposta emendativa.

Posto ai voti, l'emendamento 3.54 viene respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.55 e 3.56.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene incomprensibile il motivo per cui l'Italia dovrebbe dichiarare impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.55 e 3.56 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.57.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MARTON (M5S), esprimendo il favore del proprio Gruppo in merito a tale proposta emendativa.

Posti distintamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.57 e 3.58.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.59.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MARTON (M5S), esprimendo il favore del proprio Gruppo in merito a tale proposta emendativa.

Posto ai voti, l'emendamento 3.59 viene respinto.

Il Presidente MENIA, apprezzate le circostanze, soprattutto alla luce delle imminenti convocazioni di sedute sia della Commissione affari costituzionali che della Commissione affari esteri e difesa, nonché dell'odierna calendarizzazione dei lavori dell'Aula del Senato, è dell'avviso che sia opportuno rinviare il seguito dell'esame, constatando altresì come, stante il numero degli emendamenti finora votati rispetto al numero complessivo dei medesimi presentati, risulterà estremamente difficile concludere l'esame del provvedimento.

Le Commissioni riunite concordano.

La seduta termina alle ore 12,50.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Martedì 13 febbraio 2024

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(866) Deputato DORI e altri. – *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il presidente BONGIORNO ricorda che nella seduta del 6 febbraio scorso sono stati illustrati gli emendamenti e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutte le proposte ad eccezione degli emendamenti 1.3 e 2.1, sui quali è stato espresso parere favorevole, dovrà inoltre essere espresso il parere sull'ordine del giorno G/866/1/2 e 10.

Avverte inoltre che è in distribuzione l'emendamento del relatore 3.100 (pubblicato in allegato al resoconto) che recepisce l'osservazione formulata sul testo dalla Commissione affari costituzionali. È altresì in distribuzione il testo corretto dell'emendamento 2.1 (pubblicato in alle-

gato al resoconto) concernente una modifica di coordinamento sull'intero articolo. Fa poi presente che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul testo. Se non vi sono obiezioni propone pertanto di passare alla votazione degli emendamenti in attesa del suddetto parere.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, al fine di agevolare l'approvazione nei tempi più rapidi del provvedimento che, come già ricordato nella precedente seduta, il Movimento 5 Stelle avrebbe voluto approvare definitivamente in questo ramo del Parlamento.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 1.3. Con successive e separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 (testo corretto) del relatore, che posto ai voti risulta approvato.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 del relatore che, posto ai voti, risulta approvato.

Con successive e separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.1 e 3.0.1.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 4 la Commissione respinge infine l'emendamento 5.1.

Sull'ordine del giorno G/866/1/2 e 10 il relatore, senatore BERLINO (*Fdl*), si rimette alle valutazioni del sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE che dichiara di accoglierlo.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter* del Regolamento, gli emendamenti approvati saranno

trasmessi per l'espressione del prescritto parere alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 866

Art. 2.

2.1 (testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « o dell'esercente » con le seguenti: « ovvero degli altri esercenti »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « o l'esercente » con le seguenti: « ovvero gli altri esercenti »;

c) al comma 4, dopo le parole: « dell'intervento. », inserire il seguente periodo: « Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. »; sopprimere le parole: « e sentiti il minore e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale » e dopo le parole: « l'affidamento » e « il collocamento » aggiungere la seguente: « temporaneo »;

d) al comma 5, prima delle parole: « I provvedimenti », inserire i seguenti periodi: « Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 473-bis.8. » e sostituire le parole: « o l'esercente » con le seguenti: « ovvero gli altri esercenti ».

Art. 3.

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: « volti a » con le seguenti: « nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi ».

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 13 febbraio 2024

Sottocommissione per i pareri

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,55.

(867) Deputato DONZELLI e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(317-533-548-B) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri; Menia ed altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1014) *Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(316) *BERGESIO. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato l'emendamento approvato sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 13 febbraio 2024

Plenaria

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

indi del Vice Presidente
SISLER

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di Cassazione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di Cassazione

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1° febbraio.

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Giovanni Canzio.

Interviene il dottor Giovanni CANZIO, *Presidente emerito della Corte di Cassazione*, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BERRINO (*FdI*), BAZOLI (*PD-IDP*), ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), Ada LOPREIATO (*M5S*) ed Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ai quali replica il dottor CANZIO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Canzio e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d*), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE rende noto che sono ancora in corso gli approfondimenti, da parte del Governo, sulle tematiche emerse nel corso del dibattito parlamentare. Chiede quindi un ulteriore, breve differimento dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone quindi di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE informa la Commissione che sono ancora in corso gli approfondimenti, da parte del Governo, sulle tematiche emerse nel corso del dibattito parlamentare. Chiede quindi un ulteriore, breve differimento dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone quindi di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 13 febbraio 2024

Plenaria
68^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (*Main Battle Tank Leopard 2* e piattaforme derivate) dello Strumento militare terrestre» (n. 119)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*FdI*) illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 5 marzo, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, precisando che esso è finalizzato alla ricostituzione, nel minor tempo possibile, di una capacità di combattimento e di supporto al combattimento credibile delle Forze pesanti, medie e leggere dell'Esercito, al fine di soddisfare i requisiti e gli obiettivi di capacità dell'Alleanza Atlantica. Nello specifico, il programma è volto all'approvvigionamento di piattaforme MBT Leopard 2 (fino ad un numero massimo di 132 piattaforme) e delle versioni derivate (fino a 140 piattaforme) per il recupero e soccorso, gittaponte e pioniere, già disponibili sul mercato e che dispongono di sistemi con comunalità logistiche e operative in ambito europeo e NATO. Oltre alle piattaforme, il programma prevede altresì l'acquisizione del relativo supporto logistico pluriennale, dei necessari adeguamenti in-

frastrutturali delle sedi che le ospiteranno, del munizionamento qualificato, dei sistemi di simulazione per le attività addestrative e dei veicoli e sistemi di trasporto.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma interessi prevalentemente i settori dell'industria meccanica, dell'elettronica, dell'optoelettronica e della sistemistica, con un positivo impatto – soprattutto in termini occupazionali e di accrescimento del *know-how* tecnologico – anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, operanti su tutto il territorio nazionale.

L'onere complessivo del programma è stimato in 8.246 milioni di euro, suddiviso in una prima quota finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e che ammonta, con un cronoprogramma dei pagamenti stimato fino al 2037, a 4.090 milioni di euro. Questo importo, specifica ulteriormente la scheda tecnica, è necessario per garantire il rinnovamento della capacità di combattimento della componente pesante dell'Esercito, oltre che per assicurare il relativo supporto logistico decennale integrato e i necessari adeguamenti infrastrutturali. La medesima scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per gli ulteriori 4.156 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni e all'acquisizione dell'ulteriore supporto logistico integrato.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore, infine, evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato al rinnovamento e completamento della capacità di combattimento delle forze corazzate, attraverso l'acquisizione di un *Main Battle Tank* (MBT) Leopard 2 di ultima generazione e delle relative piattaforme derivate (pag. 14, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (4.090 milioni di euro fino al 2037).

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2023, denominato « Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo Fregate FREMM di nuova generazione (FREMM EVO) » (n. 118)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 5 marzo, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, precisando che esso è finalizzato alla prosecuzione del piano di rinnovamento della linea operativa « Fregate » della Marina militare mediante la realizzazione di due nuove fregate FREMM di nuova generazione (denominate FREMM EVO), comprensivo della risoluzione delle obsolescenze e dell'ammodernamento tecnologico derivante dagli importanti sviluppi tecnologici nel frattempo prodottisi nell'ambito di altri programmi, con l'obiettivo di ammodernare la capacità dello strumento aeronavale al fine di far fronte in modo più efficace ai nuovi scenari e alle minacce emergenti sul piano internazionale.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma, relativamente allo sviluppo e alla fornitura della piattaforma e l'integrazione del sistema d'arma, sia interamente realizzabile nell'ambito del settore industriale della cantieristica nazionale, interessando principalmente le realtà presenti in Liguria e Campania, dove insistono i cantieri di riferimento di Fincantieri. In relazione alla realizzazione e fornitura del Sistema d'arma, del Sistema di Comando e Controllo e del Sistema integrato delle telecomunicazioni, le schede evidenziano come il programma interessi in maniera preponderante l'industria nazionale di riferimento del settore, coinvolgendo realtà produttive presenti principalmente nella Regione Lazio.

L'onere complessivo del programma è stimato in 2.000 milioni di euro, con una durata complessiva ipotizzata fino all'anno 2040. La spesa relativa alla prima fase dell'impresa, tuttavia, quella riferibile al programma in esame, finalizzata all'integrazione delle nuove tecnologie e alla risoluzione delle obsolescenze per tutti i sistemi e gli impianti presenti sulle FREMM in servizio e che entreranno a far parte della configurazione delle due ulteriori piattaforme, ha un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, con un impegno previsto sino al 2025. La scheda tecnica evidenzia come il completamento dell'intero programma, per il restante valore previsionale di 1.940 milioni di euro, sarà contrattualizzato in futuro, subordinatamente all'identificazione delle risorse necessarie.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma, avviato sin dal 2002 in cooperazione con la Francia, relativo allo sviluppo ed alla costruzione di dieci Fregate Europee Multi Missione di nuova generazione ed all'acquisizione del relativo supporto logistico, per rinnovare la componente marittima e assicurare i compiti istituzionali di presenza, sorveglianza e controllo degli spazi marittimi d'interesse strategico per il Paese (pagina 64, Tomo II). Il testo richiama altresì espressamente l'estensione ulteriore fino al 2040 del supporto logistico delle Unità in servizio, la prosecuzione dell'acquisizione di ulteriori 2 fregate di nuova generazione (le FREMM EVO) e l'avvio di attività progettuali per l'integrazione di nuove tecnologie, mediante una integrazione dei fondi per ulteriori 60 milioni di euro, mediante risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio per il 2023.

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2023, denominato « Resilienza del Sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1) » (n. 117)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 5 marzo, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, spiegando che esso è finalizzato all'acquisizione di un satellite geostazionario al fine di assicurare adeguata resilienza alle capacità di comunicazione satellitari (SATCOM) garantite dalla costellazione militare rappresentata dal Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate ed Allarme (SICRAL), ovvero dal sistema di telecomunicazioni italiano via satellite che assicura le comunicazioni strategiche anche in caso di guerra o di calamità naturali. Più in dettaglio, la scheda tecnica che accompagna il provvedimento rileva come il malfunzionamento degli assetti in operazione o il ritardo nello sviluppo dei programmi di rinnovamento e ammodernamento dei nuovi satelliti militari rischia di avere gravi impatti sulle capacità SATCOM assicurate agli utenti – Forze armate, Organi dello Stato, NATO e Unione europea –, mettendo a rischio la titolarità acquisita dal nostro Paese per lo sfruttamento delle posizioni in orbita geostazionaria da cui operano i satelliti SICRAL. L'acquisizione del satellite prevista dal presente schema di decreto, nello specifico, con-

sentirà di fronteggiare la prevista progressiva perdita delle risorse in banda SHF ad oggi garantite dal satellite SICRAL 1B (che nel 2022 ha terminato la vita tecnica nominale) e di subentrare a quest'ultimo nell'erogazione dei servizi agli utenti in caso di avaria, garantendo dunque un assetto di riserva in caso di indisponibilità o di sovraccarico di uno dei satelliti della Difesa.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma interessi prevalentemente i settori ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, meccanica ed elettronica. Stante la sensibilità che riveste il rispetto dei vincoli temporali imposti dal programma e l'impiego di simili tecnologie, non viene esclusa la possibilità che la commessa venga affidata dalla stazione appaltante ad operatori economici non nazionali.

L'onere complessivo del programma è stimato in 300 milioni di euro; in considerazione della sua priorità, la relativa copertura finanziaria potrà essere ulteriormente integrata a valere delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione Generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, rese disponibili anche a mezzo di una preventiva rimodulazione o revisione di altre spese, concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore, infine, evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato all'acquisizione di un satellite geostazionario per telecomunicazioni che garantisca la resilienza delle risorse SATCOM della Difesa in caso di indisponibilità o degradamento delle attuali capacità, assicurando continuità all'occupazione delle posizioni orbitali di interesse nazionale (pag. 9, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (300 milioni di euro fino al 2026).

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano (n. 115)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente MENIA (*FdI*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 25 febbraio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, spiegando che esso è finalizzato all'acquisizione e alla messa in opera di un adeguato numero di poligoni di tiro chiusi in galleria dove poter effettuare tiri statici con armi portatili, allo scopo di limitare in maniera significativa l'impiego di poligoni all'aperto, con conseguenti mitigazione degli impatti ambientali e aumento significativo delle disponibilità orarie per lo svolgimento delle attività addestrative. Più in dettaglio, l'acquisizione di tale capacità potrà avvenire mediante l'adozione di strutture modulari semipermanenti di ultima generazione, tecnologicamente più avanzate di quelli attualmente in uso, per l'addestramento con armi da fuoco portatili, dotate fra l'altro di sistemi parapalle, che consentono l'integrale recupero delle ogive derivanti dall'impiego del munizionamento, la riduzione del rumore e dell'emissione di metalli pesanti nell'aria derivanti dall'utilizzo delle armi da fuoco.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma interessi prevalentemente il settore della meccanica, con particolari ricadute su quello orientato alla produzione di strutture balistiche. Sono previste altresì positive ricadute per l'industria nazionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese dell'indotto, in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how*, con prevedibile interessamento delle regioni del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, della Puglia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna e del Lazio.

L'onere complessivo del programma è stimato in 63,53 milioni di euro, interamente finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dal capitolo del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore, infine, evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma per poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco portatili, finalizzato all'acquisizione di

poligoni di tiro chiusi in galleria, costituiti da strutture modulari semi-permanenti, volti alla mitigazione degli impatti delle attività addestrative a fuoco, che consentirà la limitazione significativa dell'impiego di poligoni aperti, con particolare riferimento a quelli rivieraschi o situati in siti di pregio naturalistico (pagina 13, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (63,5 milioni di euro fino al 2028).

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato « Mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer* » (n. 114)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore SPERANZON (*FdI*) illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 25 febbraio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, precisando che esso risponde all'esigenza di potenziare la capacità di risposta e intervento a distanze strategiche della Brigata paracadutisti « Folgore » e della mobilità terrestre delle Forze speciali attraverso l'acquisizione di mezzi tattici aviolanciabili, idonei a soddisfare i requisiti e gli obiettivi capacitativi dell'Alleanza in tale settore. Il mezzo individuato per soddisfare tali impieghi estremamente specialistici è il *Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer*, caratterizzato dalla capacità di essere facilmente configurato su piattaforma per aviolancio e di immediata e piena operatività una volta a terra, di essere aviolanciato e aviotrasportato sui principali vettori aerei ad ala fissa dell'Aeronautica militare e sugli altri aeromobili NATO, nonché di godere di elevata mobilità, versatilità e alto livello operativo, disponendo altresì di sistemi a spiccata connotazione tecnologica, beneficiando al contempo di processi manutentivi agili e dal costo di gestione contenuto.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma interessi prevalentemente i comparti automobilistico, meccanico, elettronico, sistemistico, logistico e quelli orientati alla progettazione e costruzione di veicoli. Sono previste positive ricadute in termini di capacità operativa e occupazionali in particolare nel centro Italia (Abruzzo e Lazio), con un indotto orientato alla crescita tecnologica e del *know-how* e al conseguimento di una maggiore competitività.

L'onere complessivo del programma, utile all'acquisizione di 199 piattaforme aviolanciabili per la dotazione di un gruppo tattico pluriarma della Brigata paracadutisti « Folgore » e di 70 piattaforme per la dota-

zione del Comparto Forze Speciali, inclusi i relativi supporti logistico e formativo, è stimato in 229,62 milioni di euro, dei quali la prima quota, per complessivi 182 milioni di euro, ripartiti in dodici anni (fino al 2035), risulta finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 47,6 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore, infine, evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma *Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer*, finalizzato a dotare il Comparto Forze Speciali e la Brigata paracadutisti «Folgore» di mezzi tattici aviolanciabili idonei a proiettare e concentrare forze in tempi brevissimi e con ridotto preavviso a distanze strategiche dalle sedi stanziali, anche in aree di operazione non raggiungibili da altre tipologie di forze, garantendo, in tale quadro, una capacità nazionale di proiezione dalla terza dimensione (pagina 10, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (182 milioni di euro fino al 2035).

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2023, relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle Basi navali della Marina militare (n. 111)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente MENIA, non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale.

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore MARTON (*M5S*), preliminarmente, sull'ordine dei lavori, tiene a palesare gli auguri suoi e del proprio Gruppo di appartenenza al ministro Crosetto per una sua pronta guarigione e un rapido ristabilimento delle sue condizioni di salute.

Quanto al provvedimento in titolo reitera la richiesta da lui già formulata in passato, relativa alla consistenza e alle caratteristiche principali dei siti che saranno interessati dall'Atto del Governo in titolo.

Il sottosegretario Isabella RAUTI garantisce che il proprio Dicastero si farà parte diligente per fornire, quanto prima, le informazioni richieste dal senatore Marton, pur precisando di non essere stata personalmente interpellata in merito a tale richiesta.

Il presidente MENIA, dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento (n. 112)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente MENIA (*FdI*), dopo aver chiuso la discussione generale, in sostituzione del relatore Paganella, dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2023, denominato « Rinnovamento della capacità *Very Short Range Air Defence* (VSHORAD) dell'Esercito italiano » (n. 113)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente MENIA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore MARTON (*M5S*) in sede di dichiarazione di voto, esprime l'astensione del proprio Gruppo.

Il presidente MENIA, dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 111**

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,

condivisa la finalità operativa sottesa al programma in esame correlata all'esigenza di adeguare le capacità di supporto logistico delle principali basi navali italiane, in termini di spazio disponibile nelle banchine e di fornitura di servizi, al fine di assicurare una maggiore disponibilità di posti di ormeggio idonei ad accogliere anche unità navali maggiori di nuova generazione,

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 112**

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,

valutata l'esigenza di garantire un ammodernamento e un rinnovamento dei mezzi attualmente a disposizione dell'Aeronautica Militare per la componente del Volo a vela,

raccomandando al Governo, pur nella relativa esiguità delle risorse necessarie per l'acquisto dei nuovi alianti e del materiale accessorio, di fornire informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 113**

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,

valutata la necessità di ampliare la capacità di difesa contraerei a
cortissimo raggio delle unità di manovra dell'Esercito italiano,

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul
proseguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico
pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 13 febbraio 2024

Plenaria

133^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. – Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) esprime soddisfazione per la convergenza anche dei senatori della maggioranza, in Commissione di merito, sugli emendamenti diretti all'estensione della possibilità del voto fuori sede anche per le elezioni europee di quest'anno, come da tempo richiesto dalla sua parte politica e dal mondo associativo.

Ritiene altresì interessanti anche altri emendamenti presentati, tra cui quelli del Gruppo Lega sul terzo mandato dei sindaci.

Il relatore SATTÀ (*FdI*) conviene sulla valutazione positiva circa l'eventualità di applicazione delle procedure di voto in un comune diverso da quello di residenza anche per le oramai prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, ricorda che il decreto-legge in conversione è volto ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando disposizioni sulle operazioni di voto e di scrutinio in relazione alle consultazioni elettorali previste per il 2024. Sarà importante valutare anche le eventuali proposte emendative in Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. – Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8^a Commissione su testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, al fine di inquadrare meglio il contesto in cui si inserisce il provvedimento in titolo, dà conto di alcune interlocuzioni informali avvenute in relazione all'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO₂ anche al sistema del trasporto marittimo.

Ricorda che il settore, che conta circa 60 mila lavoratori, rischia un aumento dei costi di produzione, derivante dagli obblighi di riduzione delle emissioni o dall'alternativo acquisto di quote di emissioni, con proiezioni dei costi e relativi prezzi del servizio di trasporto sensibilmente più elevati rispetto a quelli attuali.

Tale prospettiva porrebbe le rotte europee, tra cui i porti di *transshipment* italiani, fuori competizione rispetto ai porti del Nord Africa, con la necessità di compensare il settore, ad esempio con la destinazione almeno del 60 o 70 per cento dei proventi dalla vendita delle quote di emissione.

Anche la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica sarà importante per affrontare il tema della difficoltà nel trovare un'alternativa verde all'attuale propulsione delle navi. Sarà inoltre importante utilizzare la fiscalità per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali italiani ed europei.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ricorda il suo impegno costante su questi temi e manifesta piena condivisione per i punti evidenziati dal Presidente relatore a seguito delle interlocuzioni da egli svolte.

Sottolinea la necessità di assicurare una certificazione chiara e inequivoca sulla contabilizzazione e destinazione degli introiti dalla vendita delle quote di emissione e, soprattutto, la necessità di una condivisione globale del sistema di scambio di quote, per evitare che le compagnie di navigazione si limitino a spostare le rotte verso quelle esterne al sistema europeo ETS.

In ogni caso, gli introiti derivanti dal sistema dovrebbero essere vincolati al sostegno del settore, che ne subisce le conseguenze in termini di competitività o di riduzione del flusso mercantile. Su questi temi, ritiene che sia possibile che le forze di maggioranza e quelle di opposizione svolgano un'azione comune e condivisa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 13 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

201^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CALANDRINI rivolge un indirizzo di benvenuto alla senatrice Pirro, entrata a far parte della Commissione bilancio in sostituzione della senatrice Castellone.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(317-533-548-B) *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo e altri; Menia e altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore, non avendo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal RELATORE.

La Commissione approva.

(855-A) *Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 1.14, occorre avere conferma che la predisposizione e gestione della lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1 dell'articolo 5, possano rientrare nelle ordinarie attribuzioni della Amministrazioni interessate. Deve inoltre valutarsi l'inserimento di una clausola di invarianza nell'ultimo periodo del comma suddetto, in ordine al possibile avvalimento della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.111 (già 1.30), che istituisce un nucleo ispettivo interforze senza quantificare i relativi oneri.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.14, giacché la misura potrebbe richiedere nuove risorse umane, strumentali e finanziarie. Sull'emendamento 1.111 (già 1.30) conviene con la valutazione di onerosità del relatore, in quanto determina nuovi oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Sui restanti emendamenti non ha, al pari del relatore, osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.14 e 1.111 (già 1.30).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione e approvata.

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore GELMETTI (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo che propone di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite 1^a e 3^a nella seduta antimeridiana del 7 febbraio.

In relazione agli emendamenti, per quanto concerne l'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.3 (testo 2).

Per quanto riguarda l'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8 e 3.9. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.10 (identica a 3.11), 3.23 e 3.31. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.45 e 3.59.

Con riguardo all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalle proposte 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12 e 4.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.16. Occorre valutare la quantificazione degli oneri per la proposta 4.18. Riguardo all'emendamento 4.19, occorre avere conferma che le disposizioni operano con le risorse previste a legislazione vigente. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 4.20 e 4.23. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30. Occorre valutare i possibili effetti fi-

nanziari negativi derivanti dalla proposta 4.51. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.150 (già 4.52) e 4.53.

In riferimento all'articolo 5, occorre valutare la necessità di apporre la clausola di invarianza all'emendamento 5.5. Comportano maggiori oneri le proposte 5.14 e 5.0.1.

Con riguardo all'articolo 6, comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.11. Chiede conferma della disponibilità delle risorse di cui alla proposta 6.150. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 6.151 (già 6.9). Relativamente alla proposta 6.0.150, occorre avere conferma che la soppressione delle autorizzazioni di spesa previste non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO, concordando con la Commissione, esprime un avviso contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.45, 3.59, 4.16, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.11.

Sugli emendamenti 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.5 e 6.150, esprime un avviso contrario in quanto dall'attuazione delle menzionate proposte derivano nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

In relazione all'emendamento 4.51, si pronuncia in senso contrario per possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla disposizione ivi prevista, mentre sulla proposta 6.0.150 la valutazione di contrarietà è motivata per oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di adeguata compensazione finanziaria.

Con riguardo all'emendamento 6.151, esprime un avviso contrario per inidoneità della prospettata copertura finanziaria sul cosiddetto FISPE, in quanto l'utilizzo del predetto fondo andrebbe a ridurre le risorse destinate ad altre iniziative governative per la realizzazione di interventi considerati parimenti prioritari per il Governo.

Su tutti i restanti emendamenti, concordando con la Commissione, comunica di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), intervenendo in relazione alla proposta 6.151 (già 6.9), osserva che la contrarietà manifestata dal rappresentante del Governo presenta una motivazione di carattere prevalentemente politico.

Il sottosegretario FRENI, accogliendo il rilievo del senatore Manca, prospetta al riguardo l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere: « La Commissione programma

zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 3.45, 3.59, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.51, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.5, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.150 e 6.0.150.

Sulla proposta 6.151 (già 6.9), il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta del relatore.

La Commissione approva.

(316) BERGESIO. – *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio.

La relatrice NOCCO (*Fdi*) richiama le richieste di chiarimento già formulate in precedenza a proposito dell'emendamento approvato 1.10.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario sull'ulteriore corso dell'emendamento 1.10, in quanto la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione dei divieti in questione al Fondo antibracconaggio ittico determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Poiché non vi sono richieste di intervento, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento approvato 1.10 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. ».

Posta in votazione, la proposta risulta approvata.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, per consentire alle Commissioni di merito di concludere l'esame e presentare il testo all'Assemblea, ove è calendarizzato per la settimana corrente.

Il sottosegretario FRENI fa presente che la verifica della relazione tecnica risulta ancora in corso, confidando di poterla depositare entro la settimana corrente.

Il PRESIDENTE, dopo aver segnalato che il provvedimento è stato da più parti sollecitato, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 13 febbraio 2024

Plenaria

103^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(317-533-548-B) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri; Menia ed altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e sospensione)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, precisando che lo stesso, approvato dal Senato in prima lettura il 3 ottobre 2023, è stato trasmesso alla Camera dei deputati e da questa approvato con modificazioni l'8 febbraio ultimo scorso.

Evidenzia che il testo approvato dalla Camera dei deputati – rispetto a quello approvato in prima lettura dal Senato – provvede ad aggiornare al 2024 la decorrenza della spesa autorizzata per l'organizzazione del concorso nazionale da indire in occasione del « Giorno del ricordo », nonché la relativa copertura finanziaria.

Inoltre, viene espressamente disposto che ai componenti del comitato tecnico-scientifico costituito per l'elaborazione del bando di concorso e

per la definizione dei criteri di valutazione delle opere non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

È altresì previsto che la consulenza di storici dell'arte di cui il suddetto comitato può avvalersi sia a titolo gratuito.

Fa poi presente che, nel testo in esame, è aggiornata con riferimento al triennio 2024-2026 la dotazione del Fondo istituito per promuovere i « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli » e la relativa copertura finanziaria.

Richiama l'attenzione sulla modificazione, intervenuta nel corso dell'esame presso la Camera di deputati, grazie alla quale si è previsto che sia istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito il già previsto comitato tecnico-scientifico, chiamato a prestare consulenza al Ministro medesimo ai fini della definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del predetto Fondo.

Anche per i componenti di questo secondo comitato è espressamente prevista la non spettanza di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Fa riferimento, infine, all'aggiornamento al triennio 2024-2026 della concessione del finanziamento di 300.000 euro annui nonché della relativa copertura finanziaria.

In discussione generale interviene il senatore MENIA (*FdI*), il quale, dopo aver rilevato la portata meramente formale delle modificazioni intervenute nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ribadisce il significato spirituale e morale del provvedimento in esame.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) puntualizza che gli esponenti del Gruppo del Partito Democratico si astengono dall'intervenire in considerazione dell'ampio dibattito svolto in sede di esame in prima lettura.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Preso atto che il relatore e il Rappresentante del Governo rinunciano alle repliche, propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Conviene unanime la Commissione.

In attesa dei prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, che dovrebbero essere resi a breve, il PRESIDENTE propone di sospendere la discussione del provvedimento in titolo, passando ad altro punto all'ordine del giorno.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è indi sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine di venerdì 9 febbraio, sono stati presentati n. 6 subemendamenti all'emendamento del Governo n. 1.1000 (testo corretto). Avverte altresì che sono stati riformulati gli emendamenti 1.40, a sua firma, e 1.0.1, del senatore Marcheschi. I richiamati subemendamenti, nonché gli emendamenti 1.1000 (testo corretto), 1.40 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2) sono pubblicati in allegato.

I subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo, nonché le richiamate riformulazioni sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE concede la parola alla relatrice, che ha chiesto di intervenire.

La relatrice BUCALO (*FdI*) propone di rinviare la fase di espressione dei pareri sull'unico ordine del giorno e sugli emendamenti, facendo presente che è in corso la predisposizione, in collaborazione con il Governo, di una proposta emendativa volta a porre argine agli atti vandalici nelle istituzioni scolastiche.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) concorda, a nome del suo Gruppo, con la proposta di rinvio dell'esame, tanto più che non si avverte la necessità di procedere con urgenza all'approvazione del provvedimento in titolo.

Domanda, infine, chiarimenti sul nuovo testo dell'emendamento 1.0.1, a firma del senatore Marcheschi.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito i suddetti chiarimenti e aver preso atto che non vi sono obiezioni alla richiesta della senatrice Bucalo, dispone il rinvio dell'esame.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(317-533-548-B) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri; Menia ed altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e approvazione)

Ripresa la discussione, in precedenza sospesa.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio), entrambi non ostativi.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) dichiara il voto favorevole sul provvedimento in esame, risultante anche da una proposta legislativa di cui è promotore.

Esprime, in particolare, soddisfazione per l'introduzione di disposizioni di finanziamento dei viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, rivolti ad incidere sulla memoria delle giovani generazioni e sulla maturazione della loro coscienza civica. Ricorda che il parallelo supporto finanziario sarà disposto in favore dei viaggi della memoria, una volta che sarà giunto ad approvazione definitiva il disegno di legge già esaminato in prima lettura dal Senato (Atto Senato 347).

Dichiara poi di condividere la scelta di consentire alla Commissione di procedere all'approvazione conclusiva in sede deliberante, anche nell'ottica di saldare maggiormente il procedimento con quello dell'altro ramo, che ha approvato il disegno di legge in concomitanza con le celebrazioni del Giorno del ricordo. Fa menzione, tra esse, del discorso del Presidente della Repubblica, il quale ha voluto ricordare Gorizia, che, associata a Nova Gorica, sarà capitale della cultura europea per il 2025.

Anche il senatore MENIA (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole sul disegno di legge in esame, esprime soddisfazione per il fatto che il provvedimento sia sorto da tre proposte legislative presentate in Senato, una delle quali a firma di senatori del Gruppo Fratelli d'Italia.

Le iniziative disposte per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe nelle giovani generazioni – prosegue il senatore – sono orientate a recuperare un tassello fondamentale della storia, della memoria e della sofferenza nazionale, troppo a lungo relegato nell'ambito delle sole memorie familiari.

Dopo aver fatto cenno ai gravi ed incivili episodi di vandalismo occorsi recentemente a danno di simboli commemorativi delle vittime delle foibe, auspica che la riconquista della memoria e della giustizia espressa con l'atto in via di approvazione possa dispiegare i suoi effetti anche nella storia futura.

Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), nel dichiarare, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sul disegno di legge in esame, risultante anche

da un disegno di legge di cui è primo firmatario, manifesta soddisfazione per la modalità collaborativa con cui tutte le forze politiche hanno partecipato ai lavori svolti in Commissione nel corso dell'esame in prima lettura.

Reputa che l'approvazione del provvedimento in esame rappresenti un segnale forte di quanto siano importanti la conoscenza della storia e la conservazione del ricordo al fine di evitare il ripetersi di immani tragedie ed in contrasto con tendenze, che si stanno affermando a livello globale, di vera e propria cancellazione della storia e della cultura.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) ritiene che il provvedimento in esame, per quanto non in grado di cancellare il dolore delle innumerevoli persone coinvolte nella tragedia delle foibe, abbia il merito di porre fine al silenzio che per troppi decenni ha alimentato quel dolore, risultando fondamentale per la costruzione della storia futura dell'umanità.

Nel dirsi, pertanto, sereno – piuttosto che felice – per l'approvazione del disegno di legge in esame, preannuncia il voto favorevole sullo stesso.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sul provvedimento, fa presente che quello delle foibe rappresenta uno degli episodi più tragici della storia contemporanea, in quanto intriso di infamia e orrore. Nel richiamare gli interventi dei senatori Romeo e Gasparri, dichiara di condividere la necessità del disegno di legge, ed in particolare della promozione dei viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Al riguardo, ne richiama l'efficacia immunizzante nei confronti dei giovani, rilevando che la conoscenza della tragedia, attraverso testimonianze tangibili, rafforza la memoria e, conseguentemente, favorisce il ripudio di ogni forma di violenza.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea l'importante lavoro svolto dalla Commissione, che dà continuità all'istituzione, avvenuta nel 2004, del giorno del ricordo, che ha favorito la presa di coscienza nazionale sul tema in esame.

Dichiara, conclusivamente, di riconoscersi nelle considerazioni svolte dall'onorevole Cuperlo, nel suo intervento in sede di esame del disegno di legge presso la Camera.

La senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica, richiamando il rilievo del provvedimento che mira a mantenere viva la memoria della tragedia.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva, concordando con le finalità del provvedimento volto a promuovere la conoscenza della tragedia, su cui troppo a lungo era calato il silenzio. In tal modo, osserva, si favorisce la ricomposizione del rapporto generazionale, che giudica fondamentale per il futuro del Paese.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE avverte che si procederà direttamente alla votazione finale del disegno di legge nel suo complesso, in quanto esso è composto da un unico articolo.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che la Commissione approva. Rilevato con favore che la Commissione si è espressa all'unanimità, concede indi la parola al relatore Paganella.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) rivolge un sentito ringraziamento alla Presidenza e alla Commissione tutta per l'attività svolta che ha consentito di pervenire all'approvazione di un provvedimento frutto di tre distinte iniziative legislative, con cui si è potenziata, anche attraverso la previsione di nuove iniziative e risorse, l'efficacia della legge n. 92 del 2004, istituiva il giorno del ricordo. Ritiene pertanto che l'avvenuta approvazione del disegno di legge sia motivo di orgoglio per la Commissione, nonché per i presentatori delle iniziative legislative confluite nello stesso. Esprime conclusivamente la convinzione che il provvedimento costituisca un tassello ulteriore per il contrasto a gravi fenomeni di violenza, l'ultimo dei quali è avvenuto a Firenze, per cui risulta peraltro necessaria la prosecuzione della collaborazione tra le forze politiche e sociali presenti nel Paese.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), condividendo l'invito del senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), fa presente che chiederà alla Presidenza del Senato di poter informare l'Aula dell'avvenuta approvazione del provvedimento in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in titolo e che, pertanto, la Commissione non ne può concludere l'esame.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) *Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) *ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) *MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) *FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati designati, oltre al Presidente Marti, come componenti del Comitato ristretto i seguenti senatori: Zaffini, in qualità di relatore, Paganella per il Gruppo della Lega, Carmela Bucalo per il Gruppo di Fratelli d'Italia, Occhiuto per il Gruppo di Forza Italia, Crisanti e Cecilia D'Elia per il Gruppo del Partito democratico, Vincenza Aloisio e Maria Domenica Castellone (che sostituirà per tutta la durata dell'esame dei disegni di legge il senatore Castiello) per il Gruppo del Movimento 5 Stelle, Daniela Sbröllini per il Gruppo di Italia Viva, Elena Cattaneo per il Gruppo delle Autonomie, Guidi per il Gruppo Civici d'Italia – Noi Moderati e Giusy Versace per il Gruppo Misto. Ricorda che la prima seduta del Comitato ristretto è prevista per giovedì alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 924-bis**Art. 1.****1.1000/1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 1.1000, sopprimere le lettere a) e b).

1.1000/2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

All'emendamento 1.1000, sopprimere la lettera a).

1.1000/3

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:**a) alla lettera a), sostituire il capoverso 0.a con il seguente:*

« 0.a) all'articolo 2, comma 1, le parole “nel primo ciclo” sono sostituite dalle seguenti: “nella scuola secondaria di primo grado. Le modalità della valutazione, di cui al periodo precedente, sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito” »;

b) sopprimere la lettera b).

1.1000/4

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso 0.a), sopprimere le parole da: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo » fino alla fine del capoverso.

1.1000/5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

All'emendamento 1.1000, sopprimere la lettera b).

1.1000/6

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

All'emendamento 1.1000, sopprimere la lettera c).

1.1000 (testo corretto)

IL GOVERNO

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1, lettera a), è premessa la seguente:*

« 0.a) all'articolo 2, comma 1, le parole: “nel primo ciclo” sono sostituite dalle seguenti: “nella scuola secondaria di primo grado” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.” »

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato. »

c) al comma 4, lettera b), dopo il numero 3), è inserito il seguente:

« 3-bis) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali ».

1.40 (testo 2)

MARTI

Al comma 4, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: « 3) prevedere che, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di classe comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo. ».

1.0.1 (testo 2)

MARCHESCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori)

1. In riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, all'articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori”;

b) al comma 3, le parole: “alla sperimentazione dell'insegnamento con” sono sostituite dalle seguenti: “alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento con”, le parole: “da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali” sono soppresse e le parole: “e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati,” sono sostituite dalle seguenti: “alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata”;

c) al comma 4, le parole: “di scuola materna” e le parole: “di scuola elementare” sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. L’istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d’istruzione, nonché l’ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso, sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentita l’Opera Nazionale Montessori.”.

2. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l’istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell’istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 5 dell’articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale di cui al primo periodo. L’istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, nei limiti delle risorse di organico assegnate e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attività, al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, è prorogata sino al 31 agosto 2026.

3. Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:

a) la presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;

b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

c) servizio di refezione scolastica;

d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l’apprendimento secondo i principi montessoriani;

e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata ed assegnate dall’ufficio scolastico territoriale competente.

4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell’organico di diritto quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.

5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l’insegnamento nella scuola secondaria di

primo grado conseguito in esito al corso di specializzazione di cui all'articolo 142, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e primaria.

6. Salvo contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli Uffici scolastici regionali interessati, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.

7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto all'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, novellato ai sensi del comma 1, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è svolta dagli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi è subordinato allo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, da attuarsi nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli Uffici scolastici regionali, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

10. Con uno o più decreti il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica nel metodo Agazzi per la scuola dell'infanzia e nel metodo Pizzigoni per la scuola primaria. Sono abrogati gli articoli 46, 47, 48 e 49 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 13 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI TERNA S.P.A. SUL SISTEMA ENERGETICO ITALIANO

Plenaria

90^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

*Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Vannia Gava.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di fissare a domani, mercoledì 14

febbraio, alle ore 14, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire. Le audizioni avranno luogo nella giornata di martedì 20 febbraio, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato fissato a venerdì 23 febbraio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il provvedimento in titolo, che ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e la revisione della *governance* della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».

L'articolo 1 individua ANAS quale soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale elencate nell'Allegato A e prevede che essa subentri alla Società nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La relazione illustrativa motiva tale trasferimento con la necessità di velocizzare la realizzazione delle opere, diversificando i soggetti attuatori, e di assicurare l'attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali da parte di un soggetto dotato delle competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere. Per tali interventi, sempre secondo la relazione illustrativa, risultano infatti attualmente efficaci accordi quadro di ANAS che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica.

Entro quindici giorni, la Società dovrà trasmettere ad ANAS una relazione sullo stato di attuazione degli interventi in questione e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

L'articolo 2 interviene sulla *governance* della Società e, in particolare, sulle funzioni attribuite ai membri dell'organo di amministrazione.

All'amministratore delegato restano attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1, che, come riferisce la relazione illustrativa, gli erano state già attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2022 (con esclusione dell'intervento « SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano Civate », che rientra tra quelli che l'articolo 1 del decreto in esame trasferisce ad ANAS). All'amministratore delegato restano altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per gli interventi di adeguamento della pista di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina e per quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « *Ice rink Oval* » di Baselga di Piné, che egli già esercita ai sensi dell'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e di rendicontazione sono delegate al consigliere di amministrazione designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che non svolge le funzioni di presidente o di amministratore delegato. Sulle funzioni delegate, il consiglio di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Vengono modificate le modalità di individuazione dei due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni. Mentre finora essi dovevano essere nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si prevede ora che uno sia designato dalla sola regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si prevede poi che sia i componenti dell'organo di amministrazione sia quelli del collegio sindacale siano « designati » e non « nominati », con l'intenzione, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, di passare da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali a un modello in cui la nomina è affidata all'assemblea dei soci, al fine di valorizzare il momento di condivisione/responsabilizzazione di tutti gli azionisti nella nomina degli organi sociali, nel rispetto delle quote azionarie.

Viene infine abrogata la disposizione che prevedeva che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale potessero essere revocati soltanto dai soggetti che li avevano nominati.

L'articolo 3 prevede che l'amministratore delegato di ANAS subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate (funzione precedentemente attribuita all'amministratore delegato della Società) con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge « sblocca cantieri ».

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS.

Al commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, il commissario straordinario può avvalersi delle strutture di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finanziarie.

Si prevede, tra l'altro, che alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provveda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Entro i successivi quindici giorni, è convocata l'assemblea dei soci per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al decreto in esame. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Viene inoltre autorizzata a favore di ANAS la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, da destinare alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice SIRONI (M5S) chiede un chiarimento in merito alle opere complementari, che viene fornito dal RELATORE.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo stato deliberato un ciclo di audizioni, la discussione generale avrà luogo al termine dello stesso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(673) MALAN e altri. – Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 58 emendamenti, pubblicati in allegato, e che è stata inoltre presentata una riformulazione dell'emendamento 17.0.13, anch'essa pubblicata in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che esso non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del *superbonus*, per le quali – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso.

Il comma 2 riconosce un contributo ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento *superbonus* per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cd. bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi.

Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, o, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora

iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 14, alle ore 15, è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 673**Art. 01.****01.1**

BASSO, IRTO, FINA

*All'articolo premettere il seguente:***« Art. 01.***(Circoscrizioni del litorale della Repubblica)*

1. All'articolo 16 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: “Nell’ambito del compartimento in cui ha sede l’ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento.” sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

“4-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede ad istituire presidi e/o uffici non territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nei laghi maggiori e nelle acque interne, per lo svolgimento dei soli compiti tecnico operativi in materia di assistenza e di ricerca e soccorso.”».

01.2

BASSO, IRTO, FINA

*All'articolo premettere il seguente:***« Art. 01.***(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero)*

1. All'articolo 20 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: “autorità consolari”

sono inserite le seguenti: “che nei porti di maggiore rilevanza per il volume dei traffici marittimi delle navi battenti bandiera dello Stato, possono avvalersi di personale delle capitanerie di porto – Guardia Costiera appositamente destinato.” ».

01.3

AMIDEI, MANCINI, DE PRIAMO, FAROLFI

All’articolo premettere il seguente:

« Art. 01.

1. All’articolo 24 del codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Le navi addette alla navigazione interna munite del certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell’Unione per la navigazione interna, possono navigare in acque marittime sino a tre miglia di distanza dalla costa. In tal caso, esse osservano le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti tecnici supplementari funzionali al rilascio del certificato addizionale al certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell’Unione per la navigazione interna”;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

“Il personale della navigazione interna che opera a bordo di navi della navigazione interna che estendono la navigazione alle acque marittime esclusivamente entro tre miglia di distanza dalla costa naviga con i soli titoli professionali della navigazione interna, previo superamento di un esame integrativo sulla materia marittima. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i programmi di esame per il conseguimento o l’adeguamento dei titoli professionali della navigazione interna sono integrati con l’aggiunta della materia marittima.” ».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *qqq-ter*) è sostituita dalla seguente: « *qqq-ter*) acque protette: le acque marittime entro un miglio e mezzo di distanza dalla costa. »;

b) la lettera *qqq-quater*) è sostituita dalla seguente: « *qqq-quater*) acque adiacenti alle acque protette: le acque marittime che si discostano dal limite delle acque protette per una distanza non superiore ad un miglio e mezzo ».

01.4

BASSO, IRTO, FINA

All'articolo premettere il seguente:

« Art. 01.

(Del demanio marittimo)

1. All'articolo 54 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, le parole: “il capo di compartimento” sono sostituite dalle seguenti: “l'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime” ».

01.5

BASSO, IRTO, FINA

All'articolo premettere il seguente:

« Art. 01.

(Nuove opere in prossimità del demanio marittimo)

1. All'articolo 55 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “del capo di compartimento” sono sostituite dalle seguenti: “da parte dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti”;

b) al comma 4, le parole: “dall'autorità marittima” sono sostituite dalle seguenti: “dall'autorità competente”;

c) al comma 5, le parole: “l'autorità marittima” sono sostituite dalle seguenti: “l'autorità competente”.

2. L'articolo 22 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15

febbraio 1952 n. 328, le parole: “del Capo del Compartimento” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ autorità competente per l’amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti” ».

01.6

BASSO, IRTO, FINA

All’ articolo premettere il seguente:

« Art. 01.

(Rimozione materiali sommersi)

1. All’ articolo 72, comma 2, del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole “il capo di compartimento” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’ Autorità di Sistema portuale ove istituita,” ».

01.7

BASSO, IRTO, FINA

All’ articolo premettere il seguente:

« Art. 01.

(Rimozione di navi e aeromobili sommersi)

1. All’ articolo 73 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: “1-bis. L’ Autorità di sistema portuale, nei porti in cui è istituita, ordina la rimozione di navi, relitti e rifiuti che recano intralcio all’ operatività del porto e delle relative banchine.”;

b) al comma 2 dopo la parola: “l’ autorità” sono inserite le seguenti: “di cui ai commi precedenti” e dopo le parole: “alla vendita”, sono inserite le seguenti: “della nave e”.

2. Al regolamento per l’ esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’ articolo 89, dopo le parole: “dal comandante del porto” sono inserite le seguenti: “o dall’ autorità di sistema portuale”;

b) all'articolo 90:

al comma 1 sono soppresse le parole: “dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto.” e sono inserite le seguenti: “notificato al proprietario.” e le parole: “marittima mercantile” sono sostituite dalla seguente: “precedente”;

al comma 2 le parole: “affisso nell'ufficio del compartimento” sono sostituite dalle seguenti: “pubblicato sui siti istituzionali dell'autorità precedente.”;

al comma 4 le parole: “marittima mercantile procede” sono sostituite dalle seguenti: “precedente provvede” e le parole: “l'ufficio del genio civile” sono sostituite dalle seguenti: “il competente provveditorato alle opere pubbliche”;

c) all'articolo 91, comma 1 e comma 3, sono soppresse le parole: “marittima mercantile”;

d) all'articolo 92, comma 1, la parola: “mercantile” è sostituita dalle seguenti: “ovvero l'autorità di sistema portuale”; ai commi 3 e 4 sono soppresse le parole: “marittima mercantile”; al comma 5 è soppressa la parola: “marittima” ».

Art. 1.

1.1

DELLA PORTA, DE PRIAMO, FAROLFI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“*3-bis*) l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere *a*) e *b*), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto ‘totale’ di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento.”. ».

1.2

IRTO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“*3-bis*. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere *a*) e *b*), anche se le navi sono adibite ad at-

tività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto 'totale' di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento." ».

1.3

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BERGESIO

Dopo la lettera b) inserire la seguente:

« *b-bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“*3-bis*) l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere *a*) e *b*), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto 'totale' di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento.” ».

1.4

ROSSO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“*3-bis*. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere *a*) e *b*), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto 'totale' di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento.” ».

1.5

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1952, n. 328, all'articolo 257 sopprimere le seguenti parole: “nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano” ».

Art. 3.**3.1**

BASSO, IRTO, FINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 3.***(Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco)*

1. Al primo comma dell'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato "regolamento per la navigazione marittima", dopo le parole: "imbarca o sbarca" sono aggiunte le seguenti: "oppure dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo".

2. L'articolo 236 del regolamento per la navigazione marittima è abrogato. ».

3.2

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-bis. L'articolo 224 del regolamento per la navigazione marittima è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario che l'ha eseguite, provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge".

1-ter. L'articolo 226 del regolamento per la navigazione marittima è abrogato. ».

3.3

Rosso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 257, secondo comma, numero 2), le parole: “nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano”, sono soppresse. ».

3.4

DELLA PORTA, ROSA, TUBETTI, PETRUCCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: “nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano” sono soppresse. ».

3.5

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BERGESIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: “nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano” sono soppresse. ».

3.6

IRTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: “nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano.” sono soppresse ».

3.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modalità delle annotazioni)

1. L'articolo 224 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

“Art. 224.

(Modalità delle annotazioni)

Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario che l'ha eseguite, provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Nei casi previsti dall'articolo 328, secondo comma, del codice, le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge.”.

2. L'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), è abrogato. ».

Art. 4.**4.0.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1955, n. 727, recante esecuzione della Convenzione internazionale n. 69 concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo)*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 4 agosto 1955, n. 727, le parole: "ed avere effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di due anni." sono soppresse. ».

4.0.2

BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima. ».

Art. 5.**5.1**

Rosso

*Al comma 1 premettere il seguente:***« 01. All'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 3, le parole: "tranne che per la qualifica di comandante" sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Ai lavoratori marittimi destinati all’imbarco su navi adibite alla pesca marittima di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, lettera h), e comma 1-septies del decreto legislativo n. 286 del 1998”. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Arruolamento dei marittimi. ».

5.2

DELLA PORTA, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI, PETRUCCI

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All’articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “tranne che per la qualifica di comandante” sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Ai lavoratori marittimi destinati all’imbarco su navi adibite alla pesca marittima di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, lettera h), e comma 1-septies del decreto legislativo n. 286 del 1998”. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « arruolamento dei marittimi. ».

5.3

DI GIROLAMO

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All’articolo 318, comma 3, del codice della navigazione sopprimere le parole: “, tranne che per la qualifica di comandante”. ».

5.0.1

BASSO, FINA, IRTO

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Modifiche al codice della navigazione e al relativo regolamento per l’esecuzione)

1. All’articolo 318, comma 3, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: “tranne che per la qualifica di comandante” sono soppresse.

2. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 254-*bis*, comma 2, numero 2), la lettera a) è soppressa;

b) all'articolo 257, comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente: "assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa."

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. ».

5.0.2

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 5-*bis*.

(Misure finalizzate ad incrementare il personale marittimo)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e di contribuire al superamento dell'attuale carenza di personale marittimo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del personale impiegato sulle navi delle sezioni di coperta, macchina, cucina e camera. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. ».

Art. 6.**6.1**

ROSA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.***(Anagrafe digitale unica della gente di mare)*

1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti con i quali viene istituita e regolamentata una piattaforma digitale, denominata "Anagrafe digitale unica della gente di mare", tramite la digitalizzazione e l'integrazione dell'esistente anagrafe della gente di mare prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata ed interoperabile con le banche di dati in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ed è accessibile agli Uffici d'iscrizione della gente di mare alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza, secondo i criteri previsti, per quanto applicabili, dal Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 Ottobre 2018. ».

6.2

BASSO, IRTO, FINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.***(Anagrafe digitale unica della gente di mare)*

1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del

lavoro marittimo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti con i quali viene istituita e regolamentata una piattaforma digitale, denominata "Anagrafe digitale unica della gente di mare".

2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata ed interoperabile con le banche di dati in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è accessibile agli Uffici d'iscrizione della gente di mare, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza, secondo i criteri previsti, per quanto applicabili, dal Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 Ottobre 2018. ».

6.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sostituire le parole: « quattro mesi » con le seguenti: « sei mesi ».

Art. 7.

7.1

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sostituire le parole: « secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore dell'industria armatoriale stipulati » con le seguenti: « dal Contratto Collettivo Nazionale Unico del settore privato dell'industria armatoriale, stipulato ».

7.0.1

FAROLFI, ROSA, DE PRIAMO, PETRUCCI, TUBETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione, è inserito il seguente:

“Art. 116-bis.

(Disciplina della professione di consulente chimico di porto)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Fatte salve le competenze già attribuite dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere, l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto, è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o all'albo professionale degli ingegneri;

c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

2. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

3. I certificati e gli attestati emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti da altre norme specifiche, anche all'Autorità di Sistema Portuale o al datore di lavoro o alla parte committente.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con uno o più decreti le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ne verifica la corretta applicazione e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 2.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al precedente comma può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.

6. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione i quali, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 2.

7. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legisla-

zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”. ».

7.0.2

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche al codice della navigazione ed al relativo regolamento per l'esecuzione)

1. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'articolo 318, comma 3, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione, sono soppresse le seguenti parole: “tranne che per la qualifica di comandante”.

2. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 254-bis, comma 2, la lettera a) del punto 2 è soppresa;

b) all'articolo 257, comma 2, il punto 2) è sostituito dal seguente: “assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.”.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. ».

7.0.3

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima. ».

7.0.4

NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, le parole: “per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024” fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2024, 96,2 milioni di euro per l'anno 2025, 98,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Art. 9.**9.1**

DI GIROLAMO

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Art. 13.**13.1**

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sostituire le parole: « possono essere » con le seguenti: « sono ».

13.2

DI GIROLAMO

Al comma 1, capoverso « Art. 169-bis », dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) registro dei rifiuti solidi o il piano di gestione dei rifiuti solidi che su richiesta, sono messi a disposizione delle autorità degli Stati membri, nel rispetto della convenzione di MARPOL e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 2021 ».

Art. 14.**14.1**

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per i crediti contributivi INPS e INAIL relativi agli equipaggi della nave interessata e de incarichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati. ».

14.2

DI GIROLAMO

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) Per le finalità di cui alla lettera a), la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata senza che si verifi-

chino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. ».

Art. 15.

15.0.1

BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Trascrizione dell'ipoteca)

1. All'articolo 569, comma 2, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)*, dopo la parola: “l'importo” sono inserite le seguenti: “e la valuta”;

b) alla lettera *f)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo.” ».

15.0.2

BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Consolidamento dell'ipoteca)

1. Dopo l'articolo 577 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 577-bis.

(Consolidamento dell'ipoteca)

1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da un'ipoteca trascritta nel registro di prove-

nienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data di costituzione della originaria ipoteca.” ».

Art. 16.

16.1

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere l'articolo.

Art. 17.

17.1

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere l'articolo.

17.2

AMIDEI

Sopprimere l'articolo.

17.0.1

ROSA, DE PRIAMO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis.

1. All'articolo 16 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: “Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento.” sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

“4-*bis* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede ad istituire presidi o uffici non territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nei laghi maggiori e nelle acque interne, per lo svolgimento dei soli compiti tecnico operativi in materia di assistenza e di ricerca e soccorso.” ».

17.0.2

ROSA, TUBETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis.

1. All'articolo 20 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: “autorità consolari” sono inserite le seguenti: “che nei porti di maggiore rilevanza per il volume dei traffici marittimi delle navi battenti bandiera dello Stato, possono avvalersi di personale delle capitanerie di porto – Guardia Costiera appositamente destinato.”. ».

17.0.3

ALFIERI, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis.

1. All'articolo 24 del codice della navigazione, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Le navi addette alla navigazione interna munite del certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna, possono navigare in acque marittime sino a tre miglia di distanza dalla costa. In tal caso, esse osservano le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti tecnici supplementari funzionali al rilascio del certificato addizionale al certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione in-

terna. Il personale della navigazione interna che opera a bordo di navi della navigazione interna che estendono la navigazione alle acque marittime esclusivamente entro tre miglia di distanza dalla costa naviga con i soli titoli professionali della navigazione interna, previo superamento di un esame integrativo sulla materia marittima. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i programmi di esame per il conseguimento o l'adeguamento dei titoli professionali della navigazione interna sono integrati con l'aggiunta della materia marittima.”.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *qqq-ter* è sostituita dalla seguente:

“*qqq-ter*) acque protette: le acque marittime entro un miglio e mezzo di distanza dalla costa.”;

b) la lettera *qqq-quater* è sostituita dalla seguente:

“*qqq-quater*) acque adiacenti alle acque protette: le acque marittime che si discostano dal limite delle acque protette per una distanza non superiore ad un miglio e mezzo”. ».

17.0.4

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis.

(Modifiche al codice della navigazione in materia di trasferimento delle competenze del demanio)

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 1, le parole: “il capo del compartimento ingiunge” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti regionali incaricati della gestione delle aree demaniali, ai sensi dell'articolo 105, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ingiungono”;

b) all'articolo 55, comma 1, le parole: “del capo dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti regionali incaricati della gestione delle aree demaniali, ai sensi dell'articolo 105, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.” ».

17.0.5

ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI, PETRUCCI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.**

1. All'articolo 54 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, le parole: “il capo di compartimento” sono sostituite dalle seguenti: “l'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime”. ».

17.0.6

ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI, PETRUCCI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.**

1. All'articolo 55 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “del capo di compartimento” sono sostituite dalle seguenti: “da parte dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti”;

b) al comma 4, le parole: “dall'autorità marittima” sono sostituite dalle seguenti: “dall'autorità competente”;

c) al comma 5, le parole: “l'autorità marittima” sono sostituite dalle seguenti: “l'autorità competente”.

Conseguentemente all'articolo 22 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, le parole: “del Capo del Compartimento” sono sostituite dalle seguenti: “dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti” ».

17.0.7

BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.***(Semplificazioni per la rimozione del materiale sommerso che costituisce intralcio alle operazioni commerciali)*

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, comma 2, le parole: "il capo del compartimento può provvedere" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità di sistema portuale, laddove istituita, provvede";

b) all'articolo 73, comma 1, le parole: "il capo del compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità del sistema portuale, laddove istituita," ».

17.0.8

ROSA, PETRUCCI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.**

1. All'articolo 72, comma 2, del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: "il capo di compartimento" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'Autorità di Sistema portuale ove istituita." ».

17.0.9

ROSA, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.**

1. All'articolo 73 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. L'Autorità di sistema portuale, nei porti in cui è istituita, ordina la rimozione di navi, relitti e rifiuti che recano intralcio all'operatività del porto e delle relative banchine.";

b) al comma 2 dopo la parola: "l'autorità" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi precedenti" e dopo le parole: "alla vendita" sono inserite le seguenti: "della nave e";

Conseguentemente sono apportate le seguenti modificazioni al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328:

a) all'articolo 89, dopo le parole: "dal comandante del porto" sono inserite le seguenti: "o dall'autorità di sistema portuale";

b) all'articolo 90:

al comma 1 sono soppresse le parole: "dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto." e sono inserite le seguenti: "notificato al proprietario." e le parole: "marittima mercantile" sono sostituite dalla seguente: "precedente";

al comma 2 le parole: "affisso nell'ufficio del compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicato sui siti istituzionali dell'autorità precedente.";

al comma 4, le parole: "marittima mercantile procede" sono sostituite dalle seguenti: "precedente provvede" e le parole: "l'ufficio del genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "il competente provveditorato alle opere pubbliche";

c) all'articolo 91, comma 1 e comma 3, sono soppresse le parole: "marittima mercantile";

d) all'articolo 92, comma 1, la parola: "mercantile" è sostituita dalle seguenti: "ovvero l'autorità di sistema portuale"; ai commi 3 e 4 sono soppresse le parole: "marittima mercantile"; al comma 5 è soppressa la parola: "marittima" ».

17.0.10

ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI, PETRUCCI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis.

1. L'articolo 81 recante: "Altre attribuzioni di polizia" del Codice della Navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 81.

(Altre attribuzioni di polizia)

1. Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento, la sicurezza della navigazione degli accosti e degli ormeggi

e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime." ».

17.0.11

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis.

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

“Art. 116-bis.

(Consulente Chimico di porto)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Fatte salve le competenze già attribuite dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere, l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o degli ingegneri;

c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

2. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

3. I servizi affidati ai consulenti chimici di porto sono relativi a:

a) accertamenti di sicurezza per lavori con fonti termiche o accesso in spazi confinati o sospetti di inquinamento a bordo di navi e/o galleggianti, in galleggiamento o a secco, anche in demolizione;

b) accertamenti per carichi solidi alla rinfusa (codice IMSBC, D.D. 1340/2010 e s.m.i.)

- c) accertamenti per crude *oil washing*;
- d) merci pericolose trasportate in colli e rifiuti prodotti dalle navi;
- e) accertamenti per la prevenzione degli inquinamenti (Marpol 73/78);
- f) accertamenti di igiene ambientale (H2S) per navi cisterna che trasportano petrolio grezzo o suoi derivati/raffinati contenenti H2S;
- g) carichi fumigati;
- h) navi cisterna/*gas free*/inertizzazione;
- i) ulteriori incombenze, il consulente chimico di porto svolge, nell'ambito della propria competenza tecnica e professionale, ogni altra incombenza richiesta dall'Autorità marittima e/o da norme e regolamenti nazionali e/o internazionali;
- j) tutti gli accertamenti effettuati dal consulente chimico di porto devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi strumentali più aggiornati e seguendo, laddove disponibili linee guida nazionali o internazionali.

I certificati e gli attestati emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti da altre norme specifiche, anche all'Autorità di Sistema Portuale e/o al datore di lavoro e/o alla parte committente.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa col Ministero della salute, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ne verifica la corretta applicazione e stabilisce i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 2. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione i quali, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 2.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

17.0.12

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.***(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)*

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il punto 1 è sostituito dai seguenti:

“1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi speciali;

1-bis) i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso”;

b) al comma 2, le parole: “reati comuni” sono sostituite dalle seguenti: “reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite da norme speciali” e le parole: “, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza,” sono soppresse. ».

17.0.13 (testo 2)

ROSA, FAROLFI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.***(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)*

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il punto 1 è sostituito dal seguente: “I comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali

del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.”.

b) al secondo comma le parole: “reati comuni” sono sostituite dalle seguenti: “reati rilevati nell'esercizio delle funzioni” e le parole: “, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza,” sono soppresse. ».

17.0.13

ROSA, FAROLFI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis.

(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “I comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.”;

b) al comma 4 le parole: “reati comuni” sono sostituite dalle seguenti: “reati relativi nell'esercizio delle funzioni” e le parole: “, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza,” sono soppresse. ».

17.0.14

BASSO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis.

(Semplificazione procedure in materia di visti per i lavoratori marittimi)

1. L'articolo 40, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è sostituito dal seguente: “Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società appaltatrici dell'armatore di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e si applica quanto previsto dall'articolo 318, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno.”.

2. Il settimo periodo del paragrafo 8 dell'Allegato A del decreto interministeriale n. 850/2011 è abrogato. ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Martedì 13 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ACCIAIERIE D'ITALIA SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 986 (D-L 4/2024 – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IM-
PRESE DI CARATTERE STRATEGICO)*

Plenaria

102^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità
alimentare e le foreste La Pietra.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE

*(316) BERGESIO. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in
materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Seguito della discussione e sospensione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente DE CARLO comunica che la Commissione affari costituzionali ha reso parere non ostativo sull'emendamento 1.10, che era risultato l'unica proposta emendativa approvata.

Avverte tuttavia che è necessario attendere il parere della Commissione bilancio sul medesimo emendamento.

Propone quindi di sospendere brevemente la discussione del disegno di legge in titolo, per riprenderla non appena arriverà il predetto parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è sospeso.

(1010) Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana », approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore AMIDEI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, evidenziando che le finalità principali della proposta (articolo 1) sono il sostegno e la promozione dell'arte culinaria quale eccellenza italiana, mediante l'azione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, orientata al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.

Sottolinea che l'articolo 2 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del premio « Maestro dell'arte della cucina italiana », conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana.

Quanto all'articolo 3, esso indica le categorie di merito nelle quali è conferito annualmente il premio dal Presidente del Consiglio dei ministri: gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura e arte casearia.

Fa presente indi che, secondo l'articolo 4, il premio è costituito da una medaglia di bronzo, mentre in virtù dell'articolo 5 i requisiti per la candidatura sono aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile e aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

All'articolo 6, prosegue il relatore, viene regolato l'*iter* di presentazione delle candidature, che sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base di segnalazioni effettuate dalle associazioni di categoria, e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato di selezione delle candidature, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio e durano in carica tre anni.

Riferisce poi che l'articolo 8 reca la disciplina della fase istruttoria dell'*iter* di conferimento del premio, che viene svolta dal citato comitato, mentre l'articolo 9 stabilisce che coloro che sono insigniti del premio

possono ricevere incarichi di esperti negli istituti professionali per l'eno-gastronomia e l'ospitalità alberghiera, in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Dopo aver accennato all'articolo 10, sulla revoca del premio, illustra l'articolo 11, secondo il quale, in sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, conferisce sei premi di Maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3. Si prevede altresì che i Maestri ai quali viene conferito il primo premio costituiscano il comitato di selezione di cui all'articolo 7 per il primo triennio di applicazione della legge.

Conclude menzionando l'articolo 12, relativo alla copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) domanda se è previsto lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE ritiene che ciò possa essere discusso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Non essendoci ulteriori interventi, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. – *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Ripresa e conclusione della discussione)

Riprende la discussione, in precedenza sospesa.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'unico emendamento approvato 1.10.

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) presenta quindi l'emendamento 1.10/5^a Commissione, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire il parere della Commissione bilancio e dunque a sopprimere l'emendamento approvato.

L'emendamento 1.10/5^a Commissione, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà direttamente alla votazione del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea, in

quanto il disegno di legge è composto di un articolo unico e la votazione dell'articolo 1 coincide con quella del mandato alla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo originario, senza modifiche, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che – sulla base di accordo unanime tra i Capigruppo il – termine per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti alla proposta del Governo 2.0.1000, già fissato ad oggi alle ore 12, è posticipato a domani, 14 febbraio, alle ore 8.

Tiene a precisare che la posticipazione del termine era stata valutata alla luce della disponibilità manifestata lo scorso 8 febbraio dai rappresentanti di Acciaierie d'Italia ad intervenire oggi, alle ore 14,30, in audizione, nonostante avessero in un primo momento dichiarato la loro impossibilità.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, 14 febbraio, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocata al termine della medesima seduta, sono posticipate alle ore 13 di domani o comunque durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 316

Art. 1.

1.10/5^a Commissione

LA RELATRICE

Sopprimere l'emendamento.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Martedì 13 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,45

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE CONSULT@NOI, DELL'ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DI ANORESSIA BULIMIA E OBESITÀ (ABA), DELL'ASSOCIAZIONE NEVER GIVE UP ONLUS, DI KOS GROUP (GRUPPO DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA), DELL'ASSOCIAZIONE EUTROPHIA, DI STRUTTURE SANITARIE E UNIVERSITARIE, DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FERTILITÀ E STERILITÀ (SIFES), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOPATOLOGIA DELL'ALIMENTAZIONE (SIPA) E DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI RIABILITAZIONE INTERDISCIPLINARE DI DISTURBI ALIMENTARI E DEL PESO (SIRIDAP ONLUS) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 599 E 990 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE)

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 13 febbraio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 12,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Procede a dare conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 25 febbraio, per le elezioni del presidente e del consiglio regionale della Regione Sardegna.

Propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che in allegato al resoconto sommario della seduta odierna verranno pubblicati i nominativi dei candidati di cui è stata data lettura (*vedi allegato*).

La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 12,30.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche

mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del dottor Giuseppe Amato, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Giuseppe Amato, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Giuseppe AMATO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Pietro PITTALIS (*FI-PPE*), Mauro D'ATTIS (*FI-PPE*), Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*), Stefania ASCARI (*M5S*), e i senatori Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Raoul RUSSO (*FdI*), Vincenza RANDO (*PD-IDP*).

Giuseppe AMATO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna*, risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,15.

ALLEGATO

Per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Sardegna risultano in violazione del codice di autoregolamentazione le candidature di:

1. Valerio De Giorgi, candidato al Consiglio regionale per la lista “Democrazia cristiana con Rotondi”. Per il predetto candidato risulta disposto il giudizio immediato con decreto del GIP presso il Tribunale di Cagliari, emesso in data 14 giugno 2022 (dibattimento in corso di svolgimento con prossima udienza fissata l’8 marzo 2024), per il reato di cui all’articolo 318 del codice penale (corruzione per l’esercizio della funzione), in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione;

2. Maria Grazia Giordo, candidata al Consiglio regionale per la lista “Sinistra futura”. La predetta candidata risulta condannata in primo grado dal Tribunale di Cagliari alla pena di anni sette di reclusione per il reato di cui all’articolo 74, comma 2 (associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti) del testo unico sugli stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), che rientra nell’ambito dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione. Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello, pendente presso la Corte di appello di Cagliari;

3. Sergio Oriti Niosi, candidato al Consiglio regionale per la lista “Forza Italia - Berlusconi - PPE”. Per il predetto candidato risulta disposto il giudizio con decreto del GUP presso il Tribunale di Cagliari, emesso in data 18 maggio 2021 (dibattimento in corso di svolgimento con prossima udienza fissata il 22 marzo 2024) per il reato di cui all’articolo 319 del codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione;

4. Antonello Peru, candidato al Consiglio regionale per la lista “Sardegna al centro 20venti”. Per il predetto candidato risulta disposto il giudizio con decreto del GUP presso il Tribunale di Oristano, emesso in data 15 giugno 2023 (dibattimento in corso di svolgimento) per i reati di cui agli articoli 318 del codice penale (corruzione per l’esercizio della funzione) e 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione;

5. Giovanni Satta, candidato al Consiglio regionale per la lista “Alleanza Sardegna - Partito liberale italiano”. Per il predetto candidato risulta disposto il giudizio con decreto del GUP presso il Tribunale di Cagliari, emesso in data 20 dicembre 2017 (dibattimento in corso di svolgimento) per il reato di

cui all'articolo 74, comma 2 (associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti) del testo unico sugli stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), che rientra nell'ambito dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione;

6. Valeria Satta, candidata al Consiglio regionale per la lista "Lega Salvini Sardegna". Per la predetta candidata risulta disposto il giudizio con decreto del GUP presso il Tribunale di Cagliari, emesso in data 6 dicembre 2022, (dibattimento in corso di svolgimento) per il reato di cui agli articoli 56, 317 del codice penale (concussione tentata), in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione;

7. Salvatore Sechi, candidato al Consiglio regionale per la lista "Liberu". Per il predetto candidato risulta disposto il giudizio con decreto del GUP presso il Tribunale di Cagliari, emesso in data 3 dicembre 2013 (dibattimento in corso di svolgimento) per il reato di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), che rientra nell'ambito dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater* del codice di procedura penale, in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione.

Comitato I
Regime degli atti

Orario: dalle ore 20,25 alle ore 20,30

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Martedì 13 febbraio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 13,05.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Audizione del Ministro della salute, Orazio Schillaci

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della salute, Orazio Schillaci.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Orazio SCHILLACI, *Ministro della salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Maria Stefania MARINO (*PD-IDP*).

Orazio SCHILLACI, *Ministro della salute*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e avverte che, essendo il Ministro impossibilitato a proseguire la trattazione dei temi oggetto dell'audizione a seguito di inderogabili impegni istituzionali ed essendo imminente l'inizio dei lavori in Assemblea della Camera, eventuali ulteriori quesiti potranno essere formulati dai commissari in forma scritta, così da consentire alla Commissione di valutare le modalità dell'eventuale seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 13,50.

